

C11815 - BASF/BECKER UNDERWOOD

Provvedimento n. 24066

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 novembre 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società BASF Corporation, pervenuta in data 26 ottobre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

BASF Corporation (di seguito, BASF) è una società di diritto statunitense attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti chimici. BASF è controllata da BASF SE, società di diritto tedesco quotata alla borsa di Francoforte e a capo dell'omonimo gruppo attivo nella produzione e vendita di prodotti chimici e petrolchimici e prodotti per l'agricoltura.

Nel 2011 il gruppo BASF ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 73 miliardi di euro, di cui circa 41 miliardi di euro in Europa e 2,4 miliardi di euro in Italia.

BECKER UNDERWOOD GROUP (di seguito, BUG) è una società di diritto statunitense attiva nel settore del miglioramento del seme e della salute della pianta.

Nel 2011 BUG ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a 166 milioni di euro, di cui circa 440.000 euro per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

In base all'operazione comunicata BASF intende acquisire l'intero capitale sociale della società BUG.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'operazione in esame interessa il mercato dei prodotti per il miglioramento del seme, in particolare inoculanti e prodotti di rivestimento del seme che, secondo l'orientamento della Commissione, costituirebbe un mercato distinto da quello dei prodotti fitosanitari¹.

Quanto alla dimensione geografica di tale mercato, nella prassi comunitaria essa è stata generalmente considerata di ampiezza nazionale, in ragione della normativa relativa all'immissione in commercio di tali prodotti, basata su di un sistema di autorizzazione nazionale. Secondo le Parti, il processo di armonizzazione dei requisiti di registrazione su scala europea compiuto negli ultimi anni - basato sul riconoscimento reciproco delle autorizzazioni - renderebbe più opportuno considerare tale mercato come avente dimensione comunitaria.

Tuttavia, ai fini della valutazione dell'operazione non appare necessario giungere ad un'esatta definizione geografica del mercato in quanto, anche ove si accetti la definizione più restrittiva, relativa cioè ad ambiti territoriali circoscritti ai confini nazionali, l'operazione, sulla base dei dati forniti dalle Parti, non appare in grado di modificare la struttura concorrenziale del mercato interessato.

Secondo le stime fornite dalle Parti, nel mercato italiano del miglioramento del seme l'operazione non determina alcuna sovrapposizione in quanto in tale mercato, in cui BUG detiene una quota pari a circa il 13%, BASF non è presente.

In considerazione dell'assenza di sovrapposizione orizzontale nel mercato rilevante l'operazione comunicata non appare suscettibile di produrre significativi effetti per la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

¹ [Cfr.: Commissione, caso COMP/M.5675 - Syngenta/Monsanto's Sunflower Seed Business.]

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella